

Proc. N. 3/2019

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI CANAVESE PATRICK + 46 EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

PREMESSO

Che in data 12/02/19 veniva avviata azione disciplinare nei confronti dei soggetti
tesserati qui di seguito indicati con le rispettive società di appartenenza

Società	Giocatore	n. cartellino
Auxilium Saluzzo	Canavese Patrick	741041
	Caporgno Davide	795398
	Massel Andrea	806339
Bocciofila Buschese	Francioli Massimo	696887
	Ghio Fabrizio	702551
	Giordano Paolo	840497
	Costa Mauro	352118
	Demichelis Lorenzo	363020
Buzzi Unicem	Delfino Giovanni	362179
	Oggero Franco	429444

	Massimilla Francesco	707984
	Dalmasso Pietro	357330
	Ocelli Alberto	429196
	Bellone Sebastiano	314552
Martina Sassello	Nervi Luca	427581
	Dabove Nicola	720786
	Marchelli Diego	726853
Petanque Buschese	Bertolotto Maurizio	317826
	Lamberti Marco	397783
	Calvo Giuseppe	821785
Vignolo Petanque	Borghetto Ferruccio	324016
	Parola Ivano	435496
	Giordano Andrea	749931
	Consolino Romano	792295
	Cesana Oreste	343061
	Campana Andrea	813923
Valle Maira	Diglaudi Romano	365024
	Massucco Erika	806147
	Beccaria Barbara	313562
	Dutto Fabio	368732
	Beccaria Enzo	313566
	Bertolotti Corrado	791808

Luigi Biarese	Nappini Mario	768939
	Brocchiero Claudio	766073
	Bottero Bartolomeo	766072
Madonna delle Grazie	Armando Renato	724512
	Barale Fulvio	310345
	Bosio Pierpaolo	724513
Caragliese	Donati Giovanni	818931
	Debar Romano	361170
	Olivieri Franco	429773
La Bisalta	Vallauri Andrea	709379
	Dalmasso Sergio	709382
	Ghibaudò Gianluca	717100
Vita Nova Savigliano	Gallino Francesco	382607
	Laforè Bresiani Steven	794040
	Cerutti Devid	826409

in relazione a quanto accaduto in occasione della manifestazione di Petanque “ Trofeo 2 Valli” disputatasi in data 08/12/18 nelle località Caraglio, Dronero e Busca, tutte ubicate nella provincia di Cuneo.

Tale azione disciplinare veniva esercitata a seguito della trasmissione degli atti disposta dal Giudice Sportivo Nazionale allo scrivente Ufficio per quanto di sua competenza

con provvedimento del 28/01/19 con il quale i predetti soggetti venivano altresì sanzionati, visto il combinato disposto dell'art. 60 punto 2 lett. C e dell'art. 61 punto 3 lettera e RGD, con la squalifica di giorni 15.

Che la Procura Federale procedeva quindi ad espletare la necessaria attività d'indagine tramite l'acquisizione di atti e documenti del fascicolo del Giudice Sportivo Nazionale, con particolare riferimento alla denuncia del Direttore di Gara sig. Ermanno Re, alla relazione del sig. Nicola Marro Rabbia, Vice Presidente della A.S.D Bocciofila Caragliese e alle due locandine aventi ad oggetto la manifestazione de quo nonchè l'assunzione di informazioni dai giocatori partecipanti sui fatti accaduti ed il loro effettivo svolgimento, soprattutto riguardo le modalità e le ragioni che hanno connotato i comportamenti dei diversi soggetti coinvolti.

Che dalle risultanze istruttorie la vicenda può dirsi caratterizzata da una serie di circostanze che si possono così ripercorrere.

Nella sera del 05/12/18 i rappresentanti della Bocciofila Caragliese e della Bocciofila Valler Maira, società organizzatrici della manifestazione nazionale di petanque "Le Due Valli", si riunivano alla presenza del sig. Michele Bersezio (componente della Commissione Tecnica Nazionale) per effettuare il sorteggio delle formazioni partecipanti alla competizione da destinare nelle tre sedi di gara, Caraglio, Dronero e Busca.

La locandina originale della competizione, così come nota a tutte le formazioni, riportava il numero di formazioni limitato a 64.

Tale numero aumentava successivamente a 69 avendo l'organizzazione deciso di accettare un numero d'iscritti finale superiore a quello originariamente previsto, provvedendo in tal modo alla rideterminazione dei rimborsi tramite applicazione delle percentuali riportate nella tabella federale, così come riportato nella locandina aggiornata.

In conseguenza di tale decisione la redistribuzione delle somme a titolo di rimborsi sarebbe però avvenuta in maniera diversa andando in tal modo a premiare le prime 32 formazioni e non solo le prime 16, talchè gli importi da corrispondere a queste ultime si sarebbero notevolmente ridotti in quanto i rimborsi per l'iscrizione sarebbero stati versati a ben 16 formazioni in più di quelle inizialmente previste.

Nell'evolversi di tale situazione la circostanza dirimente fu rappresentata dal fatto che mentre nelle sedi di gara di Caraglio e Busca le locandine furono tempestivamente aggiornate invece nella sede di Dronero, presumibilmente per un mero disguido organizzativo, rimase esposta l'originaria locandina con i rimborsi indicati secondo le modalità inizialmente previste 64 formazioni così come inizialmente previsto.

La gara si svolse quindi in tal modo: le 69 formazioni furono suddivise in 3 gironi, 21 a Caraglio, 21 a Busca e 27 a Dronero, disputando così 5 partite tramite sorteggio svizzero.

Alla fine delle 5 partite, stilata la classifica, passarono al turno successivo le prime 10 formazioni nei gironi da 21 e le prime 12 nel girone da 27, le quali disputarono ancora una partita prima di recarsi presso la sede di Caraglio per il proseguo della competizione.

Solo giunti presso tale sede parecchi giocatori venivano così a conoscenza del mutato numero delle squadre iscritte creandosi in tal modo una situazione di grande confusione ed incertezza che coinvolse tutti i soggetti presenti, ovverosia i giocatori medesimi, gli organizzatori ed il Direttore di Gara i quali, nel tentativo di trovare una soluzione che consentisse di superare le problematiche verificatesi, avviarono una serie di discussioni, connotate da una generale animosità che, seppur impropria sotto alcuni profili, scaturiva dalla comprensibile tensione e confusione createsi.

Invero le proteste e la indisponibilità dei giocatori a gareggiare dinanzi alla decisione iniziale degli organizzatori di corrispondere comunque i rimborsi così come previsti dalla formula a 69 terne, ignorando così la circostanza che tale formula fosse sconosciuta a parecchi atleti e comportasse una decurtazione dei rimborsi medesimi, la successiva decisione degli organizzatori di integrare la somma complessiva al fine di raggiungere quella inizialmente prevista distribuendola in egual misura (150 euro) tra tutte le formazioni, la comunicazione del sig. Re di voler far disputare, atteso il tempo trascorso per superare le problematiche di cui sopra, partite di 20 minuti anziché di 50, nel timore che la manifestazione finisse a tarda ora, rappresentarono un concatenarsi di circostanze non facilmente gestibili in quel contesto, dove oltretutto gli atleti non erano arrivati tutti insieme nella sede di Caraglio, risultando quindi alcuni meno di altri nella effettiva e concreta possibilità di determinare con la giusta consapevolezza le proprie decisioni riguardo ai comportamenti da assumere.

CONSIDERATA

Che la particolare situazione creatasi ha visto una serie di concause riconducibili sostanzialmente alla decisione degli organizzatori di aumentare il numero delle formazioni ammesse alla gara, avendo a disposizione un numero sufficiente di campi, senza però che tutti i giocatori, per i motivi sopra illustrati, ne avessero avuto tempestiva informazione la conseguente iniziale indisponibilità dei giocatori a svolgere le gare previste dinanzi ad una mutata formula della manifestazione e del meccanismo dei rimborsi, la decisione dell'arbitro di ridurre i tempi di gioco delle partite per i motivi già richiamati.

Che alla luce delle indagini emerga, seppur in modo non sempre univoco, una complessiva ricostruzione dei fatti dalla quale si evince una sostanziale buona fede nei soggetti coinvolti, le cui azioni, seppur scomposte, scaturivano da quanto accaduto durante quella lunga giornata ed erano in ogni caso volte a trovare in qualche modo una soluzione condivisa.

Invero va ricordato che in due delle tre sedi della manifestazione, Caraglio e Busca, le società organizzatrici avevano tempestivamente provveduto ad aggiornare la locandina e solo per un mero disguido nella sede di Dronero ciò non era avvenuto a discapito però dei giocatori lì presenti.

Questi ultimi, irritati per aver appreso ciò solo nel momento in cui si doveva disputare la fase finale a Caraglio e comunque spiazzati dalla nuova formula e dai conseguenti

Differenti rimborsi, assumevano una condotta che seppur comprensibile sotto l'aspetto psicologico, appariva impropria sotto quello della probità, profilo già congruamente sanzionato dal Giudice Sportivo Nazionale, condotta in ogni caso connotata da una oggettiva disomogeneità nei singoli comportamenti individuali rispetto alle decisioni collettive assunte riguardo alle quali appare assai complicato distinguere le differenti volontà come tali riconducibili a singoli soggetti.

Infine anche il sig. Re, direttore di gara, pur nell'intento di agevolare lo svolgimento degli incontri, intervenendo nelle interlocuzioni fra gli atleti e gli organizzatori, assumeva un ruolo non propriamente consono alle sue prerogative, finendo anch'egli, seppur animato da lodevoli intenzioni, per essere trascinato nella generale confusione venutasi a creare.

VALUTATA

Pertanto la complessiva attività d'indagine espletata tramite le fonti di prova sopra evidenziate

RITENUTO

Che gli elementi acquisiti, pur palesando in capo ai predetti tesserati una condotta impropria e come tale censurabile, non appaiono complessivamente idonei, sotto il profilo oggettivo né quello soggettivo, a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei medesimi non costituendo i fatti contestati illecito disciplinare

P.Q.M.

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 19/04/19

Il Procuratore Federale

Avv.  Zoppi